

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 03/18

Bolzano, li 05.02.2018

Legge di bilancio 2018 ed altre novità

Egregio Cliente,

Di seguito si fornisce una sintesi delle più importanti disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2018 e di altre novità di fine anno. Per agevolare la lettura, gli aspetti analizzati e approfonditi sono stati suddivisi per argomento.

Indice

1	Novità per le imprese	3
1.1	Estensione della fatturazione elettronica anche tra imprese/professionisti (B2B)	3
1.2	Fatturazione elettronica nei subappalti pubblici	3
1.3	Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio	4
1.4	Acquisto di carburante – abrogazione della scheda carburante	4
1.5	Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione	4
1.6	Pagamento delle retribuzioni per lavoro dipendente con mezzi tracciabili	5
1.7	Modifiche per gli elenchi Intrastat	5
1.8	Comunicazione dei dati delle fatture c.d. “spesometro”	6
1.9	Proroga dei super- ed iper-ammortamenti	7
1.10	Abbonamenti al trasporto pubblico esclusi dal reddito di lavoro dipendente	7
1.11	Deduzione Irap del costo dei lavoratori stagionali	7
1.12	Controlli preventivi per le compensazioni di crediti fiscali nei modelli F24	8
1.13	Blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione	8
1.14	Riaperta la rottamazione dei ruoli dal 2000 al 2016 ed estensione per quelli del 2017	8
1.15	Credito di imposta per investimenti pubblicitari	8
1.16	Detrazione contributi associativi a favore di società di mutuo soccorso	9
1.17	Semplificazione per la tenuta dei registri iva con sistemi elettronici	9
1.18	Credito di imposta per l’acquisto di prodotti di plastica riciclata	9
1.19	Credito d’imposta per la formazione collegata all’industria 4.0	9
1.20	Tassazione di dividendi e plusvalenze	10
1.21	Aliquota IVA per la fornitura di beni “significativi” negli interventi di manutenzione	11
1.22	Fatturazione elettronica nel tax free shopping	11
1.23	Regime sanzionatorio per errata applicazione dell’IVA	11
1.24	Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti	12
1.25	Imposta sul reddito d’impresa IRI	12
1.26	Imposta sulle transazioni digitali “web tax”	12

1.27	Rifinanziamento delle agevolazioni della Legge Sabatini	12
1.28	Aumento delle aliquote IVA dal 2019	12
2	Novità per i professionisti	13
2.1	Estensione della fatturazione elettronica anche tra imprese/professionisti (B2B)	13
2.2	Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio	13
2.3	Fatturazione elettronica nei subappalti pubblici	14
2.4	Acquisto di carburante – abrogazione della scheda carburante	14
2.5	Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione	14
2.6	Pagamento delle retribuzioni per lavoro dipendente con mezzi tracciabili	15
2.7	Controlli preventivi per le compensazioni di crediti fiscali nei modelli F24	15
2.8	Riaperta la rottamazione dei ruoli dal 2000 al 2016 ed estensione per quelli del 2017	15
2.9	Blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione	16
2.10	Proroga dei super- ed iper-ammortamenti	16
2.11	Credito di imposta per investimenti pubblicitari	16
2.12	Modifiche per gli elenchi Intrastat	16
2.13	Comunicazione dei dati delle fatture c.d. "spesometro"	17
2.14	Abbonamenti al trasporto pubblico esclusi dal reddito di lavoro dipendente	18
2.15	Detrazione contributi associativi a favore di società di mutuo soccorso	18
2.16	Semplificazione per la tenuta dei registri iva con sistemi elettronici	18
2.17	Regime sanzionatorio per errata applicazione dell'IVA	19
2.18	Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti	19
2.19	Aumento delle aliquote IVA dal 2019	19
3	Novità per le persone fisiche	20
3.1	Proroga e modifica del bonus per riqualificazione energetica	20
3.2	Proroga del bonus per interventi di recupero e ristrutturazione	20
3.3	Proroga del "bonus mobili"	20
3.4	Nuovo "bonus verde" per sistemazione di giardini e terrazzi	20
3.5	Tassazione di dividendi e plusvalenze	20
3.6	Rivalutazione del valore di terreni e partecipazioni	21
3.7	"mini"-voluntary disclosures per attività finanziarie detenute all'estero	21
3.8	Riaperta la rottamazione dei ruoli dal 2000 al 2016 ed estensione per quelli del 2017	22
3.9	Aumento della soglia esente dei redditi di sportivi dilettanti e cori e bande musicali	22
3.10	Detrazione Irpef per canoni di locazione degli studenti universitari	22
3.11	Erogazioni liberali a fondazioni ed associazioni riconosciute	23
3.12	Detrazione contributi associativi a favore di società di mutuo soccorso	23
3.13	Detrazione per alimenti a fini medici speciali	23
3.14	Bonus per l'acquisto di strumenti musicali	23
3.15	Contributi per l'acquisto di televisori nuovi	23
3.16	Detrazione fiscale per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico	24
3.17	Detrazione fiscale per spese sostenute per disturbi specifici dell'apprendimento	24
3.18	Adeguamento del limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico	24

1 Novità per le imprese

1.1 Estensione della fatturazione elettronica anche tra imprese/professionisti (B2B)

Per contrastare l'evasione fiscale, viene introdotto **l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 2019**.

Il nuovo obbligo è introdotto:

- per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019;
- **in via anticipata, dall'1.7.2018, nel settore dei carburanti e dei subappalti pubblici.**

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (comprese le relative variazioni) effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni sia verso soggetti passivi IVA, sia verso privati.

Sono esonerati dall'obbligo in argomento i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e del regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato della "fattura PA".

Il soggetto emittente potrà operare direttamente sul Sistema o avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati saranno rese disponibili mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia della fattura sarà rilasciata all'acquirente direttamente da parte del soggetto emittente.

Viene previsto, a partire **dall'1.1.2019, un nuovo obbligo comunicativo** avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso i soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi.

La comunicazione dovrà essere trasmessa dai soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia. Non sono oggetto di comunicazione:

- i dati delle bollette doganali ricevute;
- i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

I dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi, in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

1.2 Fatturazione elettronica nei subappalti pubblici

L'obbligo di fatturazione elettronica viene introdotto, a partire dall'1.7.2018, anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell'ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un Amministrazione Pubblica.

La norma precisa che, per “filiera delle imprese” si intende l’insieme dei soggetti che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, compresi quelli di natura intellettuale.

Si precisa, inoltre, che le fatture elettroniche emesse ai sensi della nuova disposizione, devono riportare gli stessi codici CUP (codice unico di progetto) e CIG (codice identificativo di gara) riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’Amministrazione Pubblica.

1.3 Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio

Dall’1.7.2018, viene previsto l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico:

- per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti,
- effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA.

Dall’1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica.

1.4 Acquisto di carburante – abrogazione della scheda carburante

Ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.

In definitiva, l’effetto delle nuove misure determinerà l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità dell’IVA per tutti i corrispettivi pagati in contanti.

Viene prevista l’abrogazione del DPR 444/97, recante la disciplina della scheda carburante. Secondo le nuove disposizioni, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica.

Le suddette disposizioni entrano in vigore dall’1.7.2018.

1.5 Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione

Sono state aggiunte ulteriori società destinatarie dello split payment, ovvero le società controllate complessivamente per almeno il 70% da parte della Pubblica Amministrazione.

Ricordiamo anche, che dal Luglio 2017 anche i liberi professionisti devono emettere le fatture in split payment verso i soggetti destinatari.

La disciplina del c.d. “split payment” si applica alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al co. 1 dell’art. 17-ter del DPR 633/72 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;

- a) società controllate di fatto (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- b) società controllate di diritto (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente o indirettamente, da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 dell'art. 17-ter del DPR 633/72 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c);
- c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al co. 1 dell'art. 17-ter del DPR 633/72 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b);
- d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini IVA in Italia; con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al co. 1 dell'art. 17-ter del DPR 633/72 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni sopra indicate in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche destinatarie della fatturazione elettronica in via obbligatoria.

La normativa in esame ha effetto a decorrere dall'1.1.2018 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data.

Gli elenchi completi consultabili si trovano online sul sito del Ministero delle finanze all'indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata.

1.6 Pagamento delle retribuzioni per lavoro dipendente con mezzi tracciabili

Ai sensi della legge di bilancio 2018, **a decorrere dall'01.07.2018 i datori di lavoro non potranno più retribuire in contanti i propri dipendenti**, in quanto la disposizione impone, a fini di una piena tracciabilità dei flussi retributivi, di servirsi unicamente di alcuni strumenti tipizzati (bonifico bancario, strumenti di pagamento elettronico, ecc.) attraverso una banca o un ufficio postale.

1.7 Modifiche per gli elenchi Intrastat

A partire dalle operazioni dal 01.01.2018 sono stati innalzati i limiti che obbligano alla presentazione della dichiarazione Intrastat con cadenza mensile o trimestrale.

Intrastat Acquisto di beni e prestazioni		Periodicità	Scadenza
Acquisto di beni	> 200.000 € per trimestre	Mensile	Entro il 25. del mese successivo
Acquisto di servizi	> 100.000 € per trimestre		

Al di sotto di queste soglie non c'è più nessun obbligo di invio degli elenchi Intrastat, vale a dire che sono stati aboliti gli elenchi Intrastat per i soggetti che non superano queste soglie rispetto al acquisto di beni o di servizi.

Le soglie si riferiscono, come già in precedenza, ai quattro trimestri precedenti a quello di riferimento. Se nei quattro trimestri precedenti non si ha mai superato questi nuovi limiti, non si è obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti di beni e di servizi.

Intrastat Cessione di beni e servizi		Periodicità	Scadenza
Cessione di beni	≤ 50.000€ per trimestre	trimestrale	Entro il 25. del mese successivo al periodo di riferimento
	≥ 50.000€ per trimestre	mensile	Entro il 25. del mese successivo
Prestazione di servizi	≤ 50.000€ per trimestre	trimestrale	Entro il 25. del mese successivo al periodo di riferimento
	≥ 50.000€ per trimestre	mensile	Entro il 25. del mese successivo

La comunicazione dei dati statistici per i modelli mensili relativi alle cessioni di beni è facoltativa per i soggetti che nei quattro trimestri precedenti hanno effettuato cessioni per un ammontare inferiore a 100.000 euro in ciascun trimestre.

1.8 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. "spesometro"

Il DL 148/2017 interviene su diversi aspetti connessi alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle note di variazione e delle bollette doganali, di cui all'art. 21 del DL 78/2010 convertito.

A partire dai dati del 2018 viene stabilita, in via generale, la facoltà per i soggetti passivi di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

Avvalendosi della suddetta facoltà, pertanto, i termini entro i quali è dovuta la comunicazione dei dati delle fatture, per l'anno d'imposta 2018, risultano i seguenti:

- per i dati relativi al primo semestre, il 30.9.2018;
- per i dati relativi al secondo semestre, il 28.2.2019.

Resta dovuta la comunicazione per i produttori agricoli esonerati da adempimenti IVA ex art. 34 co. 6 del DPR 26.10.72 n. 633 la cui attività non sia ubicata nei territori montani di cui all'art. 9 del DPR 29.9.73 n. 601.

È, altresì, prevista una riduzione nella quantità delle informazioni da trasmettere.

La comunicazione sarà limitata ai soli dati relativi:

- alla partita IVA del cedente o prestatore;
- alla partita IVA del cessionario o committente (in alternativa, il codice fiscale, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni);
- alla data e al numero della fattura (della bolletta doganale o della nota di variazione);
- alla base imponibile IVA;
- all'aliquota IVA applicata;
- tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura).

Con riguardo ai documenti riepilogativi delle fatture sotto i 300,00 euro viene, inoltre, prevista la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro (art. 6 del DPR 9.12.96 n. 695).

La comunicazione sarà limitata ai seguenti dati:

- per il documento riepilogativo delle fatture emesse, la partita IVA del cedente o del prestatore;

- per il documento riepilogativo delle fatture passive, la partita IVA del cessionario o del committente;
- la data e il numero del documento riepilogativo;
- l'ammontare imponibile complessivo, nonché l'ammontare dell'imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota applicata.

Non sono applicate sanzioni se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre 2017 sono effettuate correttamente entro il 28.2.2018.

Si ricorda che, per l'omessa o errata trasmissione dei dati, le sanzioni sono previste dall'art. 11 co. 2-bis del DLgs. 18.12.97 n. 471 e sono pari a 2,00 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza:

- sia effettuata la trasmissione della comunicazione in precedenza omessa;
- oppure sia effettuata la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.

1.9 Proroga dei super- ed iper-ammortamenti

Sono prorogati i super-ammortamenti (maggiorazione del 30%) per gli investimenti effettuati dall'01.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

La proroga ha introdotto però due importanti modifiche:

- la maggiorazione è del 30% (invece che del 40%);
- sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art. 164 TUIR, (autovetture ad uso promiscuo)

Sono prorogati anche gli iper-ammortamenti (maggiorazione del 150%) per gli investimenti effettuati dall'01.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

1.10 Abbonamenti al trasporto pubblico esclusi dal reddito di lavoro dipendente

Le somme dedicate all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico sono escluse dal reddito di lavoro dipendente quando il datore di lavoro:

- acquista volontariamente o in accordo di contratti collettivi o accordi aziendali gli abbonamenti del dipendente o dei familiari a carico;
- eroga o rimborsa alla generalità o a categorie di dipendenti le somme per l'acquisto degli abbonamenti.

1.11 Deduzione Irap del costo dei lavoratori stagionali

In via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali.

Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:

- imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);

- titolari di reddito di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni in forma individuale o associata);
- soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo).

Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta.

La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

1.12 Controlli preventivi per le compensazioni di crediti fiscali nei modelli F24

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

1.13 Blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 5.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 5.000,00 euro.

Il limite prima di questa modifica era di 10.000,00 euro.

1.14 Riaperta la rottamazione dei ruoli dal 2000 al 2016 ed estensione per quelli del 2017

Sono di nuovo rottamabili, ovvero pagabili senza sanzioni e interessi di mora, i carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della Riscossione dall'01.01.2000 al 31.12.2016.

Le nuove domande di rottamazione devono essere presentate entro il 15.05.2018.

La rottamazione viene inoltre estesa ai ruoli trasmessi agli Agenti della Riscossione dall'01.01.2017 al 30.09.2017.

1.15 Credito di imposta per investimenti pubblicitari

Viene ampliato l'ambito applicativo del credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie di cui all'art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50.

In particolare:

- rientrano nel novero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione non più solo imprese e lavoratori autonomi, ma anche gli enti non commerciali;
- sono agevolabili, a regime, anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.

L'estensione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel periodo 24.6.2017 - 31.12.2017 riguarda solo la stampa quotidiana e periodica (anche on line), ma non gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

1.16 Detrazione contributi associativi a favore di società di mutuo soccorso

L'art. 83 co. 5 del DLgs. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo settore") disciplina una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% in relazione ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano in determinati settori di attività (di cui all'art. 1 L. 3818/1886: prestazioni socio-sanitari per infortuni, malattia, inabilità, assistenza familiare ecc).

La detrazione spetta per i contributi associativi di importo non superiore a 1.300€ versati da soci delle società di mutuo soccorso, sia che essi siano persone fisiche o giuridiche.

1.17 Semplificazione per la tenuta dei registri iva con sistemi elettronici

Viene stabilito che la tenuta, con sistemi elettronici, dei registri IVA delle vendite e degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.

Ciò, tuttavia, a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi precedenti e in loro presenza.

Pertanto, in deroga all'art. 7 co. 4-ter del DL 10.6.94 n. 357 convertito, viene meno l'obbligo di stampare i registri IVA delle vendite e degli acquisti entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, purché siano rispettate le suddette condizioni.

1.18 Credito di imposta per l'acquisto di prodotti di plastica riciclata

Viene introdotto un credito d'imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico.

Oggetto dell'agevolazione è l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

Il credito d'imposta è riconosciuto per il 2018, 2019 e 2020.

Il credito d'imposta è pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti e riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti oggetto dell'agevolazione.

1.19 Credito d'imposta per la formazione collegata all'industria 4.0

Per le spese di formazione in ambito industria 4.0 è previsto un credito di imposta pari al 40% delle spese del personale dipendente per il periodo di tempo in cui è occupato nella formazione, fino ad un massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.

Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e svolte per consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0", quali: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.

1.20 Tassazione di dividendi e plusvalenze

Viene riformato il regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.

Dividendi

A seguito delle modifiche apportate all'art. 47 co. 1 del TUIR e all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14%, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali e dalle società di persone, dalle società di capitali e dagli enti non commerciali.

Plusvalenze

Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dalle persone fisiche non imprenditori è stata prevista, con un'apposita modifica all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461, l'imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2018).

Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali e dalle società di capitali.

Decorrenze e regimi transitori

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall'1.1.2018. È, però, prevista un'apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022 e formati con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%).

Le modifiche al regime delle plusvalenze trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall'1.1.2019.

1.21 Aliquota IVA per la fornitura di beni "significativi" negli interventi di manutenzione

Con una norma di interpretazione autentica si interviene sulla disciplina IVA per gli interventi di recupero edilizio con fornitura di beni di valore significativo di cui all'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99 e al DM 29.12.9975.

L'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate è effettuata in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29.12.99.

Il valore dei predetti beni:

- è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti;
- deve tenere conto degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, pertanto, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

Il predetto valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei citati beni.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero **deve indicare**, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, **anche i beni di valore significativo forniti** nell'ambito dell'intervento.

Comportamenti pregressi difformi e rimborso dell'IVA applicata

Si precisa che:

- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti sino all'1.1.2018;
- non si fa luogo al rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa.

1.22 Fatturazione elettronica nel tax free shopping

Viene rinviato, all'1.9.2018, l'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito del c.d. "tax free shopping", che avrebbe dovuto, in origine, applicarsi dall'1.1.2018.

Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell'IVA.

1.23 Regime sanzionatorio per errata applicazione dell'IVA

Viene modificato l'art. 6 co. 6 del DLgs. 18.12.97 n. 471, prevedendo che, se il cedente/prestatore, ad esempio applicando un'aliquota superiore a quella corretta, addebita in fattura un'imposta maggiore rispetto alla dovuta, opera una sanzione fissa da 250,00 euro a 10.000,00 euro.

Può anche trattarsi dell'ipotesi in cui l'operazione sia fatturata con IVA quando, in realtà, avrebbe dovuto essere fatturata in regime di non imponibilità o in esenzione.

Nel sistema pregresso, al cessionario veniva negata la detrazione (Cass. 5.9.2014 n. 18764; Cass. 20.2.2015 n. 3448), con irrogazione della sanzione del 90% per indebita detrazione.

Ora, da un lato opera la sola sanzione fissa da 250,00 euro a 10.000,00 euro, dall'altro, è ammessa la detrazione, se l'imposta, ad opera del cedente/prestatore, è stata comunque assolta.

1.24 Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Viene previsto che, a partire dal 2019, la generalità dei soggetti passivi IVA, potrà usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento, purché sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La riduzione dei termini di accertamento non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

1.25 Imposta sul reddito d'impresa IRI

Originariamente già prevista per il 2017, l'applicazione dell'imposta sul reddito d'impresa viene differita al 01.01.2018, ovvero per il periodo d'imposta 2018.

1.26 Imposta sulle transazioni digitali "web tax"

L'ambito applicativo della web tax è ancora da definire da un decreto ministeriale da emettersi entro il 30.04.2018 e si applica a partire dal 01.01.2019.

Si tratta di una ritenuta a titolo di imposta del 3% da applicarsi al pagamento del corrispettivo per le prestazioni digitali soggette.

L'imposta si applica alle prestazioni rese nei confronti di sostituti di imposta residenti o stabili organizzazioni italiane. Non si applica invece per i pagamenti effettuati da soggetti privati, soggetti in regime dei minimi e soggetti in regime dei forfetari.

1.27 Rifinanziamento delle agevolazioni della Legge Sabatini

Viene rifinanziata l'agevolazione sui tassi di interesse di cui alla Legge Sabatini spendendo ulteriori 330 mio di euro per il periodo 2018-2023.

1.28 Aumento delle aliquote IVA dal 2019

Per effetto dell'intervento normativo, viene previsto l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria (attualmente pari al 22%) al:

- 24,2% a decorrere dall'1.1.2019;
- 24,9% a decorrere dall'1.1.2020;
- 25% a decorrere dall'1.1.2021.

Per effetto della modifica normativa, viene previsto l'innalzamento dell'aliquota IVA "ridotta", attualmente pari al 10%:

- all'11,5% a decorrere dall'1.1.2019;
- al 13% a decorrere dall'1.1.2020.

Per l'anno d'imposta 2018, pertanto, sono confermate:

- l'aliquota IVA ordinaria, in misura pari al 22%;
- l'aliquota IVA "ridotta", in misura pari al 10%.

2 Novità per i professionisti

2.1 Estensione della fatturazione elettronica anche tra imprese/professionisti (B2B)

Per contrastare l'evasione fiscale, viene introdotto l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 2019.

Il nuovo obbligo è introdotto:

- per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019;
- in via anticipata, dall'1.7.2018, nel settore dei carburanti e dei subappalti pubblici.

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (comprese le relative variazioni) effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni sia verso soggetti passivi IVA, sia verso privati.

Sono esonerati dall'obbligo in argomento i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e del regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato della "fattura PA".

Il soggetto emittente potrà operare direttamente sul Sistema o avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati saranno rese disponibili mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia della fattura sarà rilasciata all'acquirente direttamente da parte del soggetto emittente.

Viene previsto, a partire dall'1.1.2019, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso i soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi.

La comunicazione dovrà essere trasmessa dai soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia. Non sono oggetto di comunicazione:

- i dati delle bollette doganali ricevute;
- i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

I dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi, in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

2.2 Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio

Dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico:

- per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti,
- effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA.

Dall'1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica.

2.3 Fatturazione elettronica nei subappalti pubblici

L'obbligo di fatturazione elettronica viene introdotto, a partire dall'1.7.2018, anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell'ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un Amministrazione Pubblica.

La norma precisa che, per "filiera delle imprese" si intende l'insieme dei soggetti che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e **forniture di beni e prestazioni di servizi, compresi quelli di natura intellettuale.**

Si precisa, inoltre, che le fatture elettroniche emesse ai sensi della nuova disposizione, devono riportare gli stessi codici CUP (codice unico di progetto) e CIG (codice identificativo di gara) riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'Amministrazione Pubblica.

2.4 Acquisto di carburante – abrogazione della scheda carburante

Ai sensi del nuovo co. 1-bis dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria. In definitiva, l'effetto delle nuove misure determinerà l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità dell'IVA per tutti i corrispettivi pagati in contanti.

Viene prevista l'abrogazione del DPR 444/97, recante la disciplina della scheda carburante. Secondo le nuove disposizioni, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica.

Le suddette disposizioni entrano in vigore dall'1.7.2018.

2.5 Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione

Sono state aggiunte ulteriori società destinatarie dello split payment, ovvero le società controllate complessivamente per almeno il 70% da parte della Pubblica Amministrazione.

Ricordiamo anche, che dal Luglio 2017 anche i liberi professionisti devono emettere le fatture in split payment verso i soggetti destinatari.

La disciplina del c.d. "split payment" si applica alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al co. 1 dell'art. 17-ter del DPR 633/72 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;

- a) società controllate di fatto (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- b) società controllate di diritto (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente o indirettamente, da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 dell'art. 17-ter del DPR 633/72 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c);
- c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al co. 1 dell'art. 17-ter del DPR 633/72 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b);
- d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini IVA in Italia; con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al co. 1 dell'art. 17-ter del DPR 633/72 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni sopra indicate in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche destinatarie della fatturazione elettronica in via obbligatoria.

La normativa in esame ha effetto a decorrere dall'1.1.2018 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data.

Gli elenchi completi consultabili si trovano online sul sito del Ministero delle finanze all'indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata.

2.6 Pagamento delle retribuzioni per lavoro dipendente con mezzi tracciabili

Ai sensi della legge di bilancio 2018, **a decorrere dall'01.07.2018 i datori di lavoro non potranno più retribuire in contanti i propri dipendenti**, in quanto la disposizione impone, a fini di una piena tracciabilità dei flussi retributivi, di servirsi unicamente di alcuni strumenti tipizzati (bonifico bancario, strumenti di pagamento elettronico, ecc.) attraverso una banca o un ufficio postale.

2.7 Controlli preventivi per le compensazioni di crediti fiscali nei modelli F24

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

2.8 Riaperta la rottamazione dei ruoli dal 2000 al 2016 ed estensione per quelli del 2017

Sono di nuovo rottamabili, ovvero pagabili senza sanzioni e interessi di mora, i carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della Riscossione dall'01.01.2000 al 31.12.2016.

Le nuove domande di rottamazione devono essere presentate entro il 15.05.2018.

La rottamazione viene inoltre estesa ai ruoli trasmessi agli Agenti della Riscossione dall'01.01.2017 al 30.09.2017.

2.9 Blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 5.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 5.000,00 euro. Il limite prima di questa modifica era di 10.000,00 euro.

2.10 Proroga dei super- ed iper-ammortamenti

Sono prorogati i super-ammortamenti (maggiorazione del 30%) per gli investimenti effettuati dall'01.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

La proroga ha introdotto però due importanti modifiche:

- la maggiorazione è del 30% (invece che del 40%);
- sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art. 164 TUIR, (autovetture ad uso promiscuo)

Sono prorogati anche gli iper-ammortamenti (maggiorazione del 150%) per gli investimenti effettuati dall'01.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

2.11 Credito di imposta per investimenti pubblicitari

Viene ampliato l'ambito applicativo del credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie di cui all'art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50.

In particolare:

- rientrano nel novero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione non più solo imprese e lavoratori autonomi, ma anche gli enti non commerciali;
- sono agevolabili, a regime, anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.

L'estensione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel periodo 24.6.2017 - 31.12.2017 riguarda solo la stampa quotidiana e periodica (anche on line), ma non gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

2.12 Modifiche per gli elenchi Intrastat

A partire dalle operazioni dal 01.01.2018 sono state innalzati i limiti che obbligano alla presentazione della dichiarazione Intrastat con cadenza mensile o trimestrale.

Intrastat Acquisto di beni e prestazioni		Periodicità	Scadenza
Acquisto di beni	> 200.000 € per trimestre	Mensile	Entro il 25. del mese successivo
Acquisto di servizi	> 100.000 € per trimestre		

Al di sotto di queste soglie non c'è più nessun obbligo di invio degli elenchi Intrastat, vale a dire che sono stati aboliti gli elenchi Intrastat per i soggetti che non superano queste soglie rispetto al acquisto di beni o di servizi.

Le soglie si riferiscono, come già in precedenza, ai quattro trimestri precedenti a quello di riferimento. Se nei quattro trimestri precedenti non si ha mai superato questi nuovi limiti, non si è obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti di beni e di servizi.

Intrastat Cessione di beni e servizi		Periodicità	Scadenza
Cessione di beni	≤ 50.000€ per trimestre	trimestrale	Entro il 25. del mese successivo al periodo di riferimento
	≥ 50.000€ per trimestre	mensile	Entro il 25. del mese successivo
Prestazione di servizi	≤ 50.000€ per trimestre	trimestrale	Entro il 25. del mese successivo al periodo di riferimento
	≥ 50.000€ per trimestre	mensile	Entro il 25. del mese successivo

La comunicazione dei dati statistici per i modelli mensili relativi alle cessioni di beni è facoltativa per i soggetti che nei quattro trimestri precedenti hanno effettuato cessioni per un ammontare inferiore a 100.000 euro in ciascun trimestre.

2.13 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. "spesometro"

Il DL 148/2017 interviene su diversi aspetti connessi alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle note di variazione e delle bollette doganali, di cui all'art. 21 del DL 78/2010 convertito.

A partire dai dati del 2018 viene stabilita, in via generale, la facoltà per i soggetti passivi di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

Avvalendosi della suddetta facoltà, pertanto, i termini entro i quali è dovuta la comunicazione dei dati delle fatture, per l'anno d'imposta 2018, risultano i seguenti:

- per i dati relativi al primo semestre, il 30.9.2018;
- per i dati relativi al secondo semestre, il 28.2.2019.

Resta dovuta la comunicazione per i produttori agricoli esonerati da adempimenti IVA ex art. 34 co. 6 del DPR 26.10.72 n. 633 la cui attività non sia ubicata nei territori montani di cui all'art. 9 del DPR 29.9.73 n. 601.

È, altresì, prevista una riduzione nella quantità delle informazioni da trasmettere.

La comunicazione sarà limitata ai soli dati relativi:

- alla partita IVA del cedente o prestatore;
- alla partita IVA del cessionario o committente (in alternativa, il codice fiscale, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni);
- alla data e al numero della fattura (della bolletta doganale o della nota di variazione);
- alla base imponibile IVA;
- all'aliquota IVA applicata;
- tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura).

Con riguardo ai documenti riepilogativi delle fatture sotto i 300,00 euro viene, inoltre, prevista la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro (art. 6 del DPR 9.12.96 n. 695).

La comunicazione sarà limitata ai seguenti dati:

- per il documento riepilogativo delle fatture emesse, la partita IVA del cedente o del prestatore;
- per il documento riepilogativo delle fatture passive, la partita IVA del cessionario o del committente;
- la data e il numero del documento riepilogativo;
- l'ammontare imponibile complessivo, nonché l'ammontare dell'imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota applicata.

Non sono applicate sanzioni se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre 2017 sono effettuate correttamente entro il 28.2.2018.

Si ricorda che, per l'omessa o errata trasmissione dei dati, le sanzioni sono previste dall'art. 11 co. 2-bis del DLgs. 18.12.97 n. 471 e sono pari a 2,00 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza:

- sia effettuata la trasmissione della comunicazione in precedenza omessa;
- oppure sia effettuata la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.

2.14 Abbonamenti al trasporto pubblico esclusi dal reddito di lavoro dipendente

Le somme dedicate all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico sono escluse dal reddito di lavoro dipendente quando il datore di lavoro:

- acquista volontariamente o in accordo di contratti collettivi o accordi aziendali gli abbonamenti del dipendente o dei familiari a carico;
- eroga o rimborsa alla generalità o a categorie di dipendenti le somme per l'acquisto degli abbonamenti.

2.15 Detrazione contributi associativi a favore di società di mutuo soccorso

L'art. 83 co. 5 del DLgs. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo settore") disciplina una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% in relazione ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano in determinati settori di attività (di cui all'art. 1 L. 3818/1886: prestazioni socio-sanitarie per infortuni, malattia, inabilità, assistenza familiare ecc).

La detrazione spetta per i contributi associativi di importo non superiore a 1.300€ versati da soci delle società di mutuo soccorso, sia che essi siano persone fisiche o giuridiche.

2.16 Semplificazione per la tenuta dei registri iva con sistemi elettronici

Viene stabilito che la tenuta, con sistemi elettronici, dei registri IVA delle vendite e degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.

Ciò, tuttavia, a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Pertanto, in deroga all'art. 7 co. 4-ter del DL 10.6.94 n. 357 convertito, viene meno l'obbligo di stampare i registri IVA delle vendite e degli acquisti entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, purché siano rispettate le suddette condizioni.

2.17 Regime sanzionatorio per errata applicazione dell'IVA

Viene modificato l'art. 6 co. 6 del DLgs. 18.12.97 n. 471, prevedendo che, se il cedente/prestatore, ad esempio applicando un'aliquota superiore a quella corretta, addebita in fattura un'imposta maggiore rispetto alla dovuta, opera una sanzione fissa da 250,00 euro a 10.000,00 euro.

Può anche trattarsi dell'ipotesi in cui l'operazione sia fatturata con IVA quando, in realtà, avrebbe dovuto essere fatturata in regime di non imponibilità o in esenzione.

Nel sistema pregresso, al cessionario veniva negata la detrazione (Cass. 5.9.2014 n. 18764; Cass. 20.2.2015 n. 3448), con irrogazione della sanzione del 90% per indebita detrazione.

Ora, da un lato opera la sola sanzione fissa da 250,00 euro a 10.000,00 euro, dall'altro, è ammessa la detrazione, se l'imposta, ad opera del cedente/prestatore, è stata comunque assolta.

2.18 Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Viene previsto che, a partire dal 2019, la generalità dei soggetti passivi IVA, potrà usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento, purché sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La riduzione dei termini di accertamento non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

2.19 Aumento delle aliquote IVA dal 2019

Per effetto dell'intervento normativo, viene previsto l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria (attualmente pari al 22%) al:

- 24,2% a decorrere dall'1.1.2019;
- 24,9% a decorrere dall'1.1.2020;
- 25% a decorrere dall'1.1.2021.

Per effetto della modifica normativa, viene previsto l'innalzamento dell'aliquota IVA "ridotta", attualmente pari al 10%:

- all'11,5% a decorrere dall'1.1.2019;
- al 13% a decorrere dall'1.1.2020.

Per l'anno d'imposta 2018, pertanto, sono confermate:

- l'aliquota IVA ordinaria, in misura pari al 22%;
- l'aliquota IVA "ridotta", in misura pari al 10%.

3 Novità per le persone fisiche

3.1 Proroga e modifica del bonus per riqualificazione energetica

La detrazione d'imposta per la riqualificazione è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

Per alcuni interventi è però stata ridotta l'aliquota dell'agevolazione dal 65% al 50%:

- acquisto e posa in opera di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- alcuni impianti di climatizzazione invernale.

3.2 Proroga del bonus per interventi di recupero e ristrutturazione

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2018, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

3.3 Proroga del "bonus mobili"

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2018, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013 convertito).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2017.

3.4 Nuovo "bonus verde" per sistemazione di giardini e terrazzi

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate e sostenute nel 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali) riguardanti:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati.

Sono agevolati gli interventi di "sistemazione a verde" qualora siano effettuati:

- su unità immobiliari ad uso abitativo;
- sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali

3.5 Tassazione di dividendi e plusvalenze

Viene riformato il regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.

Dividendi

A seguito delle modifiche apportate all'art. 47 co. 1 del TUIR e all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori,

in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14%, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali e dalle società di persone, dalle società di capitali e dagli enti non commerciali.

Plusvalenze

Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dalle persone fisiche non imprenditori è stata prevista, con un'apposita modifica all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461, l'imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2018).

Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali e dalle società di capitali.

Decorrenze e regimi transitori

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall'1.1.2018. È, però, prevista un'apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022 e formati con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%).

Le modifiche al regime delle plusvalenze trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall'1.1.2019.

3.6 Rivalutazione del valore di terreni e partecipazioni

Sono riproposte le agevolazioni fiscali relative alla rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti al 01.01.2018 al di fuori dal regime di impresa.

Per effettuare la rivalutazione occorre che entro il 30.06.2018:

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- sia versata l'imposta sostitutiva dell'8% sul valore rivalutato per il suo intero ammontare o, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima rata.

3.7 "mini"-voluntary disclosure per attività finanziarie detenute all'estero

Per le attività finanziarie detenute all'estero derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente o dalla vendita di beni immobili è fatto possibile di regolarizzare le violazioni relative al quadro RW.

Possono beneficiare della regolarizzazione

- i residenti fiscali in Italia che precedentemente erano residenti all'estero ed iscritti nell'AIRE
- i residenti fiscali in Italia che hanno prestato la propria attività lavorativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.

Al contempo sono stati incrementati i termini di accertamento per queste attività finanziarie per 18 mesi.

3.8 Riaperta la rottamazione dei ruoli dal 2000 al 2016 ed estensione per quelli del 2017

Sono di nuovo rottamabili, ovvero pagabili senza sanzioni e interessi di mora, i carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della Riscossione dall'01.01.2000 al 31.12.2016.

Le nuove domande di rottamazione devono essere presentate entro il 15.05.2018.

La rottamazione viene inoltre estesa ai ruoli trasmessi agli Agenti della Riscossione dall'01.01.2017 al 30.09.2017.

3.9 Aumento della soglia esente dei redditi di sportivi dilettanti e cori e bande musicali

Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.

L'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:

- ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

La modifica si applica dal 2018.

3.10 Detrazione Irpef per canoni di locazione degli studenti universitari

La detrazione d'imposta per canoni di locazione è estesa anche all'ipotesi in cui l'Università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate (l'intero territorio della Provincia autonoma di Bolzano è considerata zona montana)

La detrazione compete a condizione che l'Università sia ubicata in un Comune:

- diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica;
- distante da quest'ultimo almeno 100 Km o 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Oltre alle sopraelencate condizioni, per beneficiare dell'agevolazione non è più previsto, limitatamente agli anni 2017 e 2018, che l'Università debba essere ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.

I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.

Le disposizioni introdotte dalla legge di conversione del DL 148/2017 si applicano limitatamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018.

3.11 Erogazioni liberali a fondazioni ed associazioni riconosciute

Con la riforma del "Terzo Settore" con il c.d. "Codice del Terzo Settore" (DLgs. 117/2017) sono state modificate le disposizioni in merito alla deducibilità delle erogazioni liberali a fondazioni ed associazioni riconosciute.

Dal periodo d'imposta 2018 e sino a quando non sarà istituito il "Registro nazionale del Terzo settore", le erogazioni liberali devono essere effettuate a beneficio dei seguenti soggetti:

- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLgs. 22.1.2004 n. 42;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con un apposito DPCM12.

Ai sensi del co. 1 dell'art. 14 del DL 35/2005, le erogazioni liberali (sia in denaro che in natura) ai suddetti soggetti sono deducibili entro il limite massimo:

- del 10% del reddito dichiarato;
- comunque, di 70.000,00 euro annui.

3.12 Detrazione contributi associativi a favore di società di mutuo soccorso

L'art. 83 co. 5 del DLgs. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo settore") disciplina una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% in relazione ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano in determinati settori di attività (di cui all'art. 1 L. 3818/1886: prestazioni socio-sanitarie per infortuni, malattia, inabilità, assistenza familiare ecc).

La detrazione spetta per i contributi associativi di importo non superiore a 1.300€ versati da soci delle società di mutuo soccorso, sia che essi siano persone fisiche o giuridiche.

3.13 Detrazione per alimenti a fini medici speciali

Per gli anni 2017 e 2018 è introdotta una detrazione del 19% per le spese sanitarie sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, ovvero prodotti alimentari destinati alla gestione dietetica dei pazienti da utilizzarsi sotto controllo medico (elencati nella tabella A1 del registro nazionale ex art. 7 DM 8.6.2001). Restano comunque esclusi i prodotti destinati ai lattanti e gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci.

3.14 Bonus per l'acquisto di strumenti musicali

Viene prorogato anche per il 2018 il contributo una tantum previsto per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi (art. 1 co. 626 della L. 232/2016).

Il contributo è pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2018.

3.15 Contributi per l'acquisto di televisori nuovi

La legge di bilancio prevede un contributo per i consumatori finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva a fronte del passaggio alle nuove frequenze che dovrebbe avvenire entro il 2022.

3.16 Detrazione fiscale per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico

Dall'1.1.2018, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono detraibili per il 19%.

Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.

È possibile beneficiare della detrazione anche in relazione alle spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).

3.17 Detrazione fiscale per spese sostenute per disturbi specifici dell'apprendimento

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le spese:

- sostenute dall'1.1.2018 in favore dei minori o di maggiorenni;
- con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);
- fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

3.18 Adeguamento del limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico

Viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, per essere considerati familiari fiscalmente a carico, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.

Il nuovo limite di 4.000,00 euro per i figli fino a 24 anni di età acquista efficacia a decorrere dall'1.1.2019.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dott. Anton Pichler | Dott. Walter Steinmair | Dott. Helmuth Knoll

  